

Alcuni spunti interpretativi sulle

“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento”

(legge 8.10.2010 n. 170)

Antonio Lupo¹

Con la nuova legge sui disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico, sono state introdotte, per la prima volta in un testo legislativo, sia la definizione di DSA, sia quelle di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.

Il legislatore, tuttavia, molto opportunamente, non ha voluto “cristallizzare” queste definizioni, aprendosi invece verso una loro interpretazione che tenga conto *“dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia”* (art. 1, 7° comma)

La nuova legge sui DSA allarga l’orizzonte funzionale delle Amministrazioni scolastiche, dei docenti e dei dirigenti scolastici, rispetto ai compiti ad essi attribuiti dalla prassi amministrativa (circolari e decreti ministeriali) e dalle norme precedenti.

Le Amministrazioni scolastiche, i docenti e i dirigenti scolastici, non sono più tenuti semplicemente a rispettare e ad adeguarsi a una diagnosi di DSA ad essi presentata, predisponendo e attuando un apposito percorso educativo e formativo personalizzato, con l’individuazione e applicazione dei necessari strumenti compensativi e delle misure dispensative. Essi sono infatti chiamati a svolgere un ruolo attivo sia nella *“identificazione precoce”* di casi sospetti di DSA (sia pur, ovviamente, senza che alle loro valutazioni possa attribuirsi alcuna valenza diagnostica), sia nel *“monitoraggio periodico delle misure educative e didattiche di supporto, per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi”*, nonché, comunque, nella comunicazione con le famiglie nel caso in cui *“persistano difficoltà”* (cfr. artt. 3, 2° e 3° comma e 5, 3° comma)

Queste novità normative hanno delle potenzialità molto positive, ma anche alcuni riflessi negativi nel caso in cui non siano comprese e ben applicate. Esse, infatti, rappresentano davvero l’occasione per un arricchimento e una crescita professionale e culturale dei docenti e dei dirigenti scolastici, ma anche per una corrispondente più serena e accettata presenza dei DSA in ambito scolastico e nelle stesse famiglie. Per converso, però, non si può omettere di rilevare che l’eventuale inadeguatezza, o la vischiosità e le resistenze del corpo insegnante e dirigenziale a cogliere le “sfide” e le sollecitazioni di crescita professionale e culturale lanciate dalla nuova legge, possono

¹ Avvocato amministrativista

ritorcersi ancora contro l'Amministrazione scolastica nel suo complesso. E ciò, in particolare, in termini di corrispondente proporzionale crescita di domanda di giustizia e quindi di aumento del contenzioso.

Fondamentale, pertanto, sarà, come per qualsiasi novità (anche normativa), l'atteggiamento degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. Se si sentiranno di aver "subito" queste novità, non riusciranno a governare le importanti funzioni che la legge ha ad essi assegnato. Se invece raccoglieranno positivamente e attivamente questa "sfida", non solo svolgeranno correttamente le nuove funzioni ad essi assegnate, ma avranno anche l'occasione di sentirsi professionalmente gratificati.

Va tuttavia considerato che la nuova legge impone altresì una correzione dell'orizzonte dentro il quale i genitori collocano a volte impropriamente i loro figli con DSA. L'assenza di collaborazione delle famiglie o semplicemente la negazione del DSA del ragazzo, condiziona ovviamente lo svolgimento del sereno spiegarsi della didattica e della corretta formazione e istruzione dello studente. E' evidente che, in casi siffatti, gli obiettivi della nuova legge, e la "sfida", pur eventualmente raccolta dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici, verrebbero frustrati da quei genitori impreparati e/o inadeguati ad affrontare un DSA del loro figlio.

Circa le possibili ipotesi di contenzioso, immagino potrebbero verificarsi casi di questo tipo.

Considerato che la nuova legge affida alle scuole il compito della identificazione precoce dei casi sospetti di DSA, è possibile che, qualora la scuola non abbia fatto alcuna comunicazione alla famiglia e ciononostante lo studente non sia stato ammesso alla classe successiva o all'esame, si impugnino dinanzi al TAR tali provvedimenti. Si badi che, in questo caso, qualora il DSA sia debitamente certificato, anche dopo la fine dell'anno scolastico, dagli organi competenti, non sembra più possibile che la scuola possa difendersi, come invece poteva secondo la previgente normativa e prassi amministrativa, sostenendo: <<*ma non l'abbiamo saputo in tempo, prima dell'inizio dell'anno scolastico o ad anno scolastico appena iniziato*>>. E' infatti ovvio che il ruolo dinamico attivo che la legge ha attribuito alle scuole circa l'individuazione precoce dei casi sospetti di DSA, nonché nella comunicazione alle famiglie di tali situazioni, espone le valutazioni e le verifiche degli apprendimenti scolastici a censure fondate sulla deviazione della funzione di insegnamento scolastico dal modello normativo stabilito in caso di DSA dello studente.

Altre occasioni di contenzioso possono essere offerte da situazioni come quelle

seguenti. Ammettiamo che la scuola abbia diligentemente seguito la normativa e abbia altresì predisposto un impeccabile (sotto il profilo formale) percorso educativo e formativo personalizzato per lo studente con DSA. Ebbene, qualora lo studente con DSA non sia ammesso alla classe successiva o all'esame, ma la scuola non abbia trasmesso alla famiglia la comunicazione delle *"persistenti difficoltà"* (art. 3, 2° comma), né abbia sottoposto le misure educative e didattiche di supporto applicate al *"monitoraggio periodico per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi"* (art. 5, 3° comma), ecco allora un'altra ipotesi di vizio(i) funzionale(i) dell'attività formativa didattica rispetto al modello normativo, che potrebbe(ro) essere rilevato(i) in un eventuale contenzioso.

Si intuisce immediatamente come queste disposizioni normative (art. 3, 2° comma e 5, 3° comma) siano particolarmente importanti. E' pertanto all'interno di queste norme che si devono leggere e individuare le possibili e doverose ricalibrature e correzioni di rotta, anche attraverso il dialogo con la famiglia, dei percorsi educativi e formativi personalizzati e individualizzati, e delle correlative misure dispensative e/o strumenti compensativi adottati.

A proposito di chi possa e debba fare la diagnosi del DSA, l'art. 3 esprime un evidente *"favor"* verso la diagnosi fatta *"nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale"*.

La legge stabilisce inoltre che quando *"non sia possibile"* effettuare la diagnosi nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario regionale presenti nel territorio regionale, le Regioni potranno prevedere che la diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

Cosa vuol dire *"non sia possibile"*? Premesso che la norma non è affatto chiara, si possono immaginare alcune soluzioni interpretative e applicative plausibili nel caso ad esempio in cui la diagnosi non possa essere assicurata dalle strutture sanitarie pubbliche regionali all'inizio dell'anno scolastico.

Sembra innanzitutto rischioso sostenere che l'espressione *"non sia possibile"* possa comprendere anche quei casi in cui ci si rivolga a specialisti o strutture accreditate quando le strutture pubbliche non assicurino l'elaborazione e la consegna, in tempo utile, di una diagnosi di DSA da produrre a scuola. Senza naturalmente voler qui dare certezze in proposito, si può però sostenere che l'evidente *"favor"* del legislatore per le diagnosi fatte dalle strutture pubbliche, potrebbe rappresentare, qualora esistano nella Regione strutture pubbliche competenti in proposito, un ovvio addentellato normativo per motivare il rigetto di una richiesta, presentata eventualmente dai

genitori dello studente, di applicazione della normativa sui DSA, se la diagnosi sia stata fatta solo da specialisti o strutture accreditate. In casi siffatti sarebbe più prudente, non limitarsi a produrre la diagnosi fatta dallo specialista o dalla struttura accreditata, ma presentare a scuola anche la domanda di diagnosi presentata ad una o più delle competenti strutture sanitarie pubbliche regionali, con l'indicazione della data della visita e con l'evidenziazione, almeno implicita, della impossibilità di procurarsi quella diagnosi tempestivamente. In queste ipotesi, ritengo sia difficile che la scuola possa legittimamente negare l'applicazione della normativa sui DSA. Questo, naturalmente, non esclude che, qualora la scuola neghi l'applicazione della normativa sui DSA in caso di diagnosi fatta da specialisti o strutture accreditate, ma successivamente si produca la diagnosi effettuata dalle strutture pubbliche, sia ugualmente viziato di illegittimità l'eventuale giudizio di non ammissione alla classe successiva e/o all'esame.

Circa alcune particolari novità, meritevole di segnalazione è la circostanza che l'insegnamento delle lingue straniere sembra possano essere astrattamente suscettibili, a seconda dei casi, di esonero totale, e non solo quindi di esonero limitato alle prove scritte, come sinora avvenuto.

Così come è altrettanto meritevole di segnalazione l'importante estensione della tutela degli studenti con DSA anche per gli esami di ammissione all'università e nello stesso percorso di formazione universitaria.

Circa l'implementazione della normativa, qualche discrasia è agevolmente rilevabile nel testo della legge.

La programmata formazione del personale docente e dirigenziale per l'anno 2010 (art. 4) è ovviamente impossibile. Sembra più plausibile che possa essere assicurata per il 2011, atteso che l'art. 7, 2° comma prevede che, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, debba essere approvato il decreto ministeriale che individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti.

Più complessa invece è la questione relativa alla emanazione dei decreti ministeriali per l'emanazione (entro quattro mesi) delle linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali (da stipulare nei successivi sei mesi) per le attività di identificazione precoce dei DSA che la legge attribuisce alle scuole ai sensi dell'art. 3, 3° comma. Effettivamente, fino a quando non saranno state emanate le linee guida e stipulati i relativi protocolli, le scuole, non avendo il necessario riferimento indicato dalla legge, non sembra possano concretamente dare attuazione a quei loro compiti.

Inoltre, fino a quando il decreto ministeriale da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, non avrà individuato le misure educative e didattiche di supporto, ed escludendo che, nelle more, possa prodursi un vuoto o un'assenza di tutela, sembra applicabile la prassi amministrativa (circolari e decreti) precedente sulla individuazione e applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi.